

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello, motivazione per relationem: quando è valida?

Con riferimento alle ipotesi di rinvio per relationem alla sentenza di primo grado va confermato che la motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo; in particolare, il giudice d'appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti, sicchè deve considerarsi nulla – in quanto meramente apparente – una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti.

NDR: in argomento si veda: Cass. n. 22022 del 2017; Cass., S.U. 14814/08; [Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 16.01.2015, n. 642](#); Cass. nn. 4780/16, 6326/16; Cass. S.U. n. 8053/14; Cass. sez. 5, nn. 16612/15, 15664/14, 12664/12, 7477/11, 979/09, 13937/02; Cass. nn. 3320/16, 25623/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05, 13990/03, 3547/02.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.7.2018, n. 19556

...omissis...

Rilevato

che, in controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni d'imposta 2010 e 2011, emessi dal Comune *omissis* nei confronti di ---, per disconoscimento dell'agevolazione fiscale di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, la CTR rigettava l'appello del contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo che il medesimo, proprietario di due unità immobiliari siti in comuni diversi ed avendo la residenza anagrafica nell'immobile sito nel comune *omissis* (fino al 31/12/2015), non aveva fornito prova adeguata per superare gli elementi presuntivi forniti dall'ente impositore (pagamento della tassa rifiuti per l'immobile *omissis* ed indicazione della dimora abituale in tale comune effettuata ai fini del censimento ISTAT), da cui emergeva che lo stesso dimorava abitualmente nell'immobile di sua proprietà sito nel comune *omissis*;
che avverso la predetta statuizione il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui replica l'Ente intimato con controricorso;
che sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che il Collegio ha disposto la redazione dell'ordinanza con motivazione semplificata.

Considerato

che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, è infondato e va rigettato;
che, invero, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che "ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756 del 2006, n. 16736 del 2007, n. 9105 del 2017); ipotesi, queste, che non ricorrono nel caso in esame, in quanto la CTR ha esposto in motivazione una chiara ratio decidendi;
che con riferimento alle ipotesi di rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, questa Corte (cfr. Cass. n. 22022 del 2017) "ha ripetutamente statuito che la motivazione per relationem è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., S.U. 14814/08 e 642/15), specificando che il giudice d'appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. sez. 5, nn. 4780/16, 6326/16; Cass. S.U. n. 8053/14; conf. ex multis, Cass. sez. 5, nn. 16612/15, 15664/14, 12664/12, 7477/11, 979/09, 13937/02), sicchè deve considerarsi nulla - in quanto meramente apparente - una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti (ex multis Cass. sez. 5, nn. 3320/16, 25623/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05, 13990/03, 3547/02)";
che a tali ipotesi non è riconducibile la sentenza qui vagliata, in cui i giudici di appello hanno specificamente indicato gli elementi presuntivi posti dall'ente comunale a base degli atti impositivi e dato espressamente atto che gli stessi erano idonei a supportare la pretesa impositiva anche alla luce del rilievo che il contribuente non aveva fornito alcuna prova idonea a superare tali presunzioni ed ad assolvere all'onere probatorio, sul medesimo incombente, di avere diritto all'agevolazione fiscale;

che con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 144 c.c. e D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, sostenendo che la CTR aveva negato l'agevolazione fiscale prevista dal citato art. 8 ignorando le prove documentali fornite e il disposto di cui all'art. 144 c.c.;

che il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, richiede a questa Corte una non ammissibile (anche alla stregua della nuova formulazione del vizio motivazionale di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5) rivalutazione delle risultanze processuali sulla base delle quali i giudici di appello hanno escluso che il ricorrente potesse beneficiare dell'agevolazione di cui si discute;

che, pertanto, così come formulata, la censura incorre nel profilo di inammissibilità conseguente all'ontologica incompatibilità tra i due vizi di legittimità (error in indicando e vizio motivazionale), ripetutamente affermata da questa Corte, in considerazione del diverso oggetto dell'attività del Giudice cui si riferisce la critica: attività interpretativa della fattispecie normativa astratta, nel primo caso, ed attività valutativa della fattispecie concreta emergente dalle risultanze probatorie, nel secondo caso (cfr. Cass. n. 6224 del 2002, n. 15499 del 2004, n. 10295 del 2007, n. 16698 del 2010, n. 10385 del 2005, n. 9185 del 2011, n. 8315 del 2013, n. 195 del 2016, n. 19188 del 2016); alla stregua di tale riqualificazione della censura, la stessa incorre nel profilo di inammissibilità di cui all'art. 348-ter c.p.c., comma 5, di c.d. "doppia conforme", (applicabile, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d'appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 - Cass. n. 26774 del 2016 e n. 11439 del 2018);

che, inoltre, il motivo è anche privo di autosufficienza in quanto il ricorrente, pur deducendo di aver "ampiamente dimostrato che (...) dimori abitualmente con la propria famiglia" presso l'abitazione di *omissis* (ricorso, pag. 8), omette di riprodurre il contenuto degli atti o documenti da cui ciò emergerebbe e, persino, di specificarli nel ricorso;

che, in sintesi, il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.415,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.